

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1620-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(RELATORE VENTURI)

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621,
recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di
garanzia

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Ci siamo recentemente occupati delle norme intese ad ammettere le imprese trasformatrici di prodotti agricoli a beneficiare del credito agrario agevolato con la possibilità di destinarlo esclusivamente al pagamento dei prodotti conferiti in base ad accordi interprofessionali, norme che hanno dato luogo alla legge 1° ottobre 1981, n. 553, che estende alle operazioni poste in essere la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tali provvedimenti però hanno trovato subito difficoltà di applicazione perchè l'articolo 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, riguardante « Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale », stabilisce che le operazioni di prestito e mutuo assistite dal Fondo interbancario di garanzia siano solo quelle concesse a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e a cooperative agricole, con l'abrogazione di tutte le disposizioni, disciplinanti l'operatività del richiamato Fondo di garanzia, non espressamente richiamate nello stesso articolo 8.

È stato necessario quindi emanare urgentemente un provvedimento per integrare le norme del citato articolo 8, estendendo il

beneficio della garanzia del Fondo interbancario alle imprese trasformatrici di cui alla legge n. 553. Con l'occasione si è ritenuto necessario richiamare anche, come ammessi al beneficio, i soggetti indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, recante « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni »; nell'articolo 9 della legge 4 agosto 1978, n. 440, recante « Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate »; negli articoli 1, 4, 12, 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423, recante « Interventi per l'agricoltura », consistenti (come è noto) in una serie di misure urgenti e necessarie per il sostegno e la tonificazione di alcune fondamentali produzioni come la vitivinicola, la zootecnica e la lattierocasearia.

Le disposizioni non comportano spese a carico del bilancio dello Stato e si è avuto il parere favorevole delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro).

A nome della Commissione agricoltura, chiedo a questa Assemblea di approvare l'articolo unico che prevede la conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, numero 621.

VENTURI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

24 novembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

3 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia.

Decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 5 novembre 1981.

Modificazioni alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la operatività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore delle piccole aziende agricole e di altri soggetti, indicati nelle leggi di incentivazione in materia di credito agrario ma non richiamati dall'articolo 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonchè di uniformare la misura della garanzia del Fondo stabilita dallo stesso articolo 8 per tutti i destinatari degli interventi del Fondo suddetto previsti dal presente decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, nonchè di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia ».

Al penultimo comma dello stesso articolo 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono aggiunte le seguenti parole: « ; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403; all'articolo 9 della legge 4 agosto

1978, n. 440; agli articoli 1, 4, 12, 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423; all'articolo unico della legge 1° ottobre 1981, n. 553.».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. **E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA